



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



RU 30485

Rif.:

Allegati:1

Roma, 10.03.2011

Alle Direzioni regionali ed interregionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore  
SEDE

Alle Direzioni centrali  
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze  
Via Pastrengo n. 22  
00187 ROMA  
(fax 06/47603910)

Al Comando generale della Guardia  
di Finanza - Ufficio operazioni  
Viale XXI aprile n. 55  
00162 ROMA  
(fax 06/44223745)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti – Unità di gestione  
autotrasporto  
ROMA  
(fax 06/41584244)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di  
TRENTO  
BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli  
Autotrasportatori  
Via G. Caraci n. 36  
ROMA  
(fax 06/41733118)

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia n. 30  
(fax 06/5923713)  
ROMA

All'E.N.I.  
P.le Mattei n. 1  
ROMA  
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera  
Via del Giorgione n. 129  
ROMA  
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli  
Largo dei Fiorentini n. 1  
ROMA  
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli  
P.za S. Giovanni n. 6  
FIRENZE  
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri  
Via di Vigna Murata n. 40  
00143 ROMA  
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

All'AGCI  
V.le Palmiro Togliatti  
ROMA  
(fax 06/40500007)

All'ANITA  
Via Oglio n. 9  
ROMA  
(fax 06/8554066)

Alla CONFETRA  
Via Panama n. 62  
ROMA  
(fax 06/8415576)

All'ASSTRA  
Piazza Cola di Rienzo  
n. 80/a  
ROMA  
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento  
Unitario Autotrasporto)  
Via Nomentana n. 248  
ROMA  
(fax 06/86212589)

All'UTI  
Via Oglio n. 9  
ROMA  
(fax 06/8554066)

Alla Federcorrieri  
Via Sammartini n. 33  
MILANO  
(02/67072285)

Alla FITA  
Via Guattani n. 13  
ROMA  
(fax 06/44118903)

All'ANEF–Associazione  
Nazionale Esercenti  
Funiviari  
Via Padova n. 27  
ROMA  
(fax 06/44118903)

All'ANAV  
Piazza dell'Esquilino,29  
ROMA  
(fax 06/4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori  
Italiani  
Via Bacchiglione n. 16  
ROMA  
(fax 02/5397381)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.  
Via Monferrato n.7  
MILANO  
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.  
autotrazione  
Via IV novembre n. 7  
CASALECCHIO DI  
RENO(BO)  
(fax 051/254440)

All'U.N.C.I.  
Unione Nazionale Cooperative  
Italiane  
Via Sotero n. 32  
00165 ROMA  
(fax 06/39375080)

**OGGETTO:** Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell'anno 2010.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2010 sono rimborsabili gli incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto (da Euro 403,21391 a Euro 413,00), il successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di accisa, pari a € 7,00 per mille litri di prodotto (da €416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del d. lgs. n. 26/2007.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione si precisa quanto segue.

L'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.

Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell'iter comunitario sopra richiamato.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2010, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92

del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2011**.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all'art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, "... anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ..." e, che siano compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall'anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2008).

Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)), l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, precisato che il limite suddetto (€ 250.000) opera come

limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sfioramento del limite di € 250.000 sopra richiamato “... le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate”.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2012**.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute all'Ufficio si sottolinea che la limitazione evidenziata a pagina 5 della presente nota riguarda i soli esercenti l'attività di trasporto di merci.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Tutto ciò premesso, si fa presente che sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it), entro il giorno 15 marzo p.v., sarà disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l'ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

Si fa in ultimo presente che dallo scorso mese di maggio gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I..

A tal riguardo si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316, del 07.05.2010.

In particolare:

- 1) gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
- 2) le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.

Si fa, inoltre, presente che per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni di consumo, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:

- a) utilizzare il software che sarà reso disponibile entro il 15 marzo p.v. secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da

autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2010 - Software gasolio autotrazione anno 2010”;

- b) fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2010 - Software gasolio autotrazione anno 2010”.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. .

Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

Il Direttore dell’Area Centrale

Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93*

## **Legge del 24 dicembre 2007 n. 244**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007*

### **Articolo 1**

(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

### **Articolo 2**

(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con e autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e Valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

### **Articolo 3**

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)

### **Allegato**

Allegati

precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'[articolo 111](#) del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), il cui ammontare complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve essere piu' presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (1), da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento. (1) Vedasi il decreto 11 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2008 n.240.

53. A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#); il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a partire dalla data del 1 gennaio 2010. (1)

(1) Per l'interpretazione delle disposizioni del presente comma vedasi l'[articolo 1, comma 10 decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5](#).

54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'[articolo 87, paragrafo 3, lettere a\) e c\), del Trattato istitutivo della Comunita' europea](#), con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.

55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un Fondo destinato alle finalita' di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 e' subordinata, ai sensi dell'[articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea](#), all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 83, comma 1](#), le parole: "aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n.](#)